

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA	Presidente
Domenico GUZZI	Consigliere
Ida CONTINO	Consigliere
Luisa de PETRIS	Consigliere
Nicola RUGGIERO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58737** del Registro di Segreteria, proposto dal sig.:

-OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),
rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Paolo Guerra (pec: paolo.guerra@pec.avvocatoguerra.it),
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maurizio Maria Guerra (pec: mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it), e con i quali, in virtù di delega in calce all'atto d'appello depositato il 12 maggio 2021, è elettivamente domiciliato in Roma, Via Magnagrecia n. 95, presso e nello Studio Legale Associato Guerra, - indirizzo di posta elettronica certificata: mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it -

	SENT. 106/2024	
	appellante;	
	contro	
	- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – GUARDIA	
	DI FINANZA – CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO	
	NAZIONALE - Ufficio Trattamento Economico Personale in	
	Quiescenza , in persona del Ministro <i>pro-tempore</i> , nella sua sede	
	di Roma (00162), Via Rodolfo Lanciani n. 11 e nel domicilio <i>ex lege</i>	
	presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi	
	n.12 - appellato;	
	- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – GUARDIA	
	DI FINANZA – CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO	
	NAZIONALE - Ufficio Contenzioso Trattamento Economico , in	
	persona del Ministro <i>pro-tempore</i> , nella sua sede di Roma Via	
	Rodolfo Lanciani n. 11 e nel domicilio <i>ex lege</i> presso l'Avvocatura	
	generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12 - appellato;	
	per l'annullamento	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Puglia, n. 200/2020, depositata il 12 maggio 2020, non	
	notificata;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi , alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il	
	Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Claudia Conti, su	
	delega degli Avv.ti Paolo e Maurizio Maria Guerra, per l'appellante	
	2	

OMISSIS, nonché il Tenente Colonnello Giuseppe Santonastaso per la Guardia di Finanza;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex militare della Guardia di Finanza, già titolare di pensione privilegiata vitalizia di 5 ^ ctg Tab. A, per cumulo di una serie di infermità (tra le quali, quella *"turbe reattive depressive resistenti"*), con decorrenza dalla data del congedo per riforma (20 marzo 2001), giusta provvedimento n. 217 del 27 giugno 2014.

Tutto ciò con condanna alle spese, quantificate in euro 1.000,00.

Il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere, previa impugnazione del decreto negativo n. 3476 del 16 ottobre 2018, l'assegno di incollocabilità di cui all'art. 104 D.P.R. n. 1092/1973, a decorrere dalla data della relativa istanza (10 marzo 2015), nonché ad ottenere, in via istruttoria, l'ammissione di CTU medico-legale, finalizzata ad accertare l'effettiva incollocabilità del ricorrente.

Il richiamato decreto negativo è intervenuto dopo che, in sede amministrativa:

a) l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Lecce, con verbale di visita medico-collegiale del 4 aprile 2016, ha giudicato l'interessato *"collocabile"*;

b) la medesima A.S.L. di Lecce, con successivo verbale di visita medico-collegiale del 18 maggio 2017, ha riesaminato la posizione

dell'interessato, giudicandolo di pregiudizio alla salute dei compagni

ovvero alla sicurezza degli impianti e, pertanto, *"non collocabile"*,

con decorrenza del richiesto beneficio dalla data della domanda e

revisione a quattro anni;

c) il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa,

previamente interpellato dalla Guardia di Finanza, con il parere sugli

atti n. 211/2017 del 30 novembre 2017, dopo aver richiamato gli

esiti della visita presso l'ASL di Lecce, si è espresso nel senso che il

sig. OMISSIS *"non può essere ritenuto incollocabile"*, in quanto:

- *"nessuna delle infermità diagnosticate in sede di visita collegiale*

comporta rischio infettivo con il pericolo di trasmissione ai compagni

di lavoro";

- *"le infermità <<spondiloartrosi in poliartrosi>> << cardiopatia*

ipertensiva>> << BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva>>

e << gastroduodenite>> limitano, singolarmente e nel loro

complesso, la capacità lavorativa ma non hanno alcuna incidenza

né sulla salute dei compagni di lavoro né sulla sicurezza degli

impianti";

- *"riguardo all'infermità <<sindrome ansioso depressiva reattiva*

con stato fobico ossessivo e turbe del sonno>> la documentazione

in atti non documenta episodi di passaggio all'atto con violenza su

persone o cose";

d) il medesimo CML presso il Ministero della Difesa, con nota n.

107/2018 in data 10 luglio 2018, ha confermato integralmente il

proprio precedente parere medico-legale, non ritenendo di

accogliere le osservazioni dell'interessato, datate 2 marzo 2018.

La sentenza qui gravata ha, in primo luogo, richiamato la normativa di riferimento (artt. 104 D.P.R. n. 1092/73 e 12 legge n. 9/80, art. 20 D.P.R. n. 915/78), per rimarcare, in termini generali, la necessità, ai fini della concessione dell'assegno di incollocabilità per qualsiasi tipo d'infermità, dei due presupposti del riconoscimento, a soggetto mutilato o invalido per servizio, di pensione privilegiata dalla 2^ alla 8^ ctg e della dichiarazione di incollocabilità dell'interessato ai sensi dell'art. 2 legge n. 482/1968 (abrogata dall'art. 22 legge n. 68/1999).

Ha, dunque, evidenziato che <<....Nel caso di specie, l'Amministrazione, dopo aver chiesto il parere obbligatorio (ai sensi del citato art. 20 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) ma non vincolante dell'Azienda Sanitaria Locale, ha legittimamente chiesto un ulteriore parere al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, ritenendo non sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto all'assegno di incollocabilità (...)

È dunque vero che dal parere di questo Collegio provinciale non si può prescindere, ed è condivisibile l'affermazione (contenuta nella decisione della Sezione giurisdizionale per la Sardegna di questa Corte n.638 del 27 novembre 1987) che, ai fini dell'accertamento del requisito dell'incollocabilità, "deve essere riconosciuta particolare autorevolezza" al parere di questo Collegio, "oltre che a motivo della sua composizione, in quanto le sue pronunce condizionano la possibilità di collocamento del soggetto affetto da

menomazione parziale della capacità lavorativa". Ciò posto, la Sezione osserva che il parere del Collegio medico provinciale, se è certamente obbligatorio, non è dichiarato dalla legge né vincolante, né unico, sicché può ben riconoscersi all'Amministrazione la facoltà di sentire altri pareri, come quello del Collegio medico legale>> (così, pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata).

Nel contempo, quanto "...alla richiesta istruttoria, riguardante l'espletamento di una C.T.U. medico-legale al fine della verifica delle condizioni utili al conseguimento del diritto all'assegno di incollocabilità", il I giudice non ha ravvisato nel caso di specie "i presupposti per i quali sia utile disporre una verifica, poiché il giudizio del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa appare congruamente motivato" (pag. 8 della decisione gravata).

2. Avverso la sentenza n. 200/2020, il sig. OMISSIS ha interposto appello con atto ritualmente notificato e depositato il 12 maggio 2021, con il patrocinio degli Avv.ti Paolo e Maurizio Maria Guerra.

Con il predetto atto, l'appellante ha eccepito:

-la violazione dell'art. 111 della Costituzione sul giusto processo;

-la carenza assoluta di motivazione o comunque motivazione apparente;

-in fattispecie, totale omessa valutazione, rispetto al parere del CML, del diverso giudizio medico legale di incollocabilità formulato dalla competente Commissione ASL di Lecce su visita diretta e delle deduzioni medico legali del perito di parte, medico curante, specialista neurologo dott. OMISSIS, redatte sempre su visita

diretta, nonché delle refertazioni specialistiche del Dipartimento del Centro Salute Mentale dell'U.O. di Lecce, anch'esse redatte su visita diretta;

-violazione dell'art. 104 del d.P.R. n. 1092/73 e dell'art. 12 della legge n. 9/1980 secondo le modalità previste dall'art. 20 del d.P.R. 915/78 e succ. mod. int., sulla valutazione delle infermità invalidanti ai fini della incollocabilità”.

Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che in fattispecie ricorrerebbe una ipotesi di vizio totale di motivazione, come tale scrutinabile in questa sede, in quanto la decisione impugnata si limiterebbe ad operare un generico richiamo al parere espresso dal CML in sede amministrativa ed avrebbe anche omesso di valutare il diverso giudizio medico-legale espresso dalla ASL di Lecce su visita diretta dell'interessato (verbale di visita del 18 maggio 2017), le deduzioni del perito di parte, medico curante, specialista neurologo dott. OMISSIS (certificazione specialistica del 15 maggio 2018 e relazione peritale del 6 novembre 2018), nonché le refertazioni specialistiche del Dirigente Medico dell'U.O. Centro Salute Mentale di Lecce, tutte concludenti per l'incollocabilità dell'interessato.

In definitiva, il I giudice non avrebbe richiamato in sentenza le motivazioni del CML su cui ha fondato il proprio convincimento, in tal modo omettendo il doveroso confronto delle valutazioni medico legali ai fini istruttori per la ricerca della verità e del conseguente giudizio di merito.

Secondo l'impostazione difensiva, il medesimo giudice avrebbe

potuto condividere le conclusioni contenute nel parere amministrativo del CML solo dopo aver valutato, in contrapposizione, e motivatamente contestato il giudizio d'incollocabilità espresso nel 2017 dalla competente ASL di Lecce su visita diretta, nonché le refertazioni in atti dello specialista neurologo dott. OMISSIS e del Centro Dipartimento Malattie Mentali di Lecce.

Allo stesso tempo, la decisione gravata, nel recepire acriticamente il parere del CML, avrebbe violato la normativa in materia di assegno d'incollocabilità, quale dettata, per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza, dall'art. 104 D.P.R. n. 1092/1973 e dall'art. 12 legge n. 9/1980, secondo le modalità previste dall'art. 20 D.P.R. n. 915/78 e ss.mm.ii.

Ed invero, in base alla predetta normativa, l'incollocabilità riguarderebbe tutte le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e come tali pensionate, se di entità tale da risultare di pregiudizio nell'ambito lavorativo per persone ed impianti (e che rendano il soggetto effettivamente incollocabile), senza che le medesime infermità debbano necessariamente essere di natura infettiva (e trasmissibili per via aerea) ovvero tali da determinare comportamenti aggressivi (come per contro sostenuto dal CML).

Con particolare riferimento alle infermità psichiche, queste ultime determinerebbero l'incollocabilità quando i relativi disturbi possano essere responsabili di severe alterazioni del livello di attenzione/concentrazione e dei processi cognitivo/decisionali,

anche derivanti da trattamenti psicofarmacologici protratti, che implichino un significativo condizionamento delle funzioni psichiche fondamentali (condizione, questa, asseritamente ricorrente nel caso di specie).

In conclusione, l'appellante ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e, per l'effetto, la rimessione degli atti al Giudice di prime cure, perché disponga i necessari accertamenti istruttori e comunque valuti la documentazione sanitaria e peritale prodotta, ai fini della prova della sua incollocabilità.

3. La Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, si è costituita in giudizio con memoria pervenuta il 22 settembre 2023.

Con successiva ed articolata memoria, pervenuta in data 21 marzo 2024, l'Amministrazione ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 170 c.g.c., in quanto asseritamente finalizzato ad ottenere una nuova disamina degli elementi di fatto posti a base delle pretese avanzate in I grado. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, argomentando diffusamente in ordine all'assenza dei denunciati vizi della sentenza impugnata, atteso che:

-il Giudice di prime cure avrebbe reso una sentenza logicamente e congruamente motivata, con la chiara esposizione delle ragioni del mancato accoglimento delle censure mosse dal ricorrente nei confronti dell'avversato provvedimento;

-il medesimo Giudice non avrebbe avuto l'obbligo di avvalersi di un

	SENT. 106/2024	
	perito d'ufficio;	
	-la perizia di parte richiamata dal ricorrente/appellante	
	(asseritamente non valutata dalla Sezione territoriale) costituirebbe	
	una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di ogni	
	valore probatorio ed inidonea a prevalere sui pareri espressi da	
	organi collegiali pubblici;	
	-il Giudice di prime cure avrebbe basato il proprio convincimento su	
	un'analitica disamina della documentazione acquisita al fascicolo di	
	causa e su una completa e piena valutazione delle argomentazioni	
	contenute nei pareri legittimamente resi dal CML presso il Ministero	
	della Difesa, organo terzo ed imparziale.	
	In conclusione, la Guardia di Finanza ha chiesto la declaratoria di	
	inammissibilità e/o infondatezza dell'appello, con condanna alle	
	spese dell'appellante.	
	4. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, l'Avv. Claudia Conti, su	
	delega degli Avv.ti Paolo e Maurizio Maria Guerra, per l'appellante	
	OMISSIS, ed il Tenente Colonnello Giuseppe Santonastaso, per la	
	Guardia di Finanza, hanno ribadito la richiesta di accoglimento delle	
	proprie, rispettive argomentazioni, concludendo come in atti.	
	Il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente appello risulta ammissibile e fondato, con la	
	conseguenza che gli atti vanno rimessi al primo giudice, ai sensi	
	dell'art. 170, comma 4, c.g.c..	
	10	

Nello specifico, il richiamato art. 170, al comma 1 (in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19) statuisce che *“Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”*.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 170 prevede che *“Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello”*.

In linea con la consolidata giurisprudenza contabile, già formatasi sotto il vigore del predetto art. 1, comma 5, della legge n. 19/1994 (per tutte, Corte conti, Sezioni riunite, n. 10/QM/2000), ma evocabile, considerata la sovrapposibilità della disposizione sopravvenuta a quella previgente, anche in relazione alle vicende che, temporalmente, ricadono nell’ambito di applicazione del c.g.c., l’ammissibilità dell’appello in materia pensionistica è subordinata, dunque, alla circostanza che esso si fondi su motivi di diritto e che non verta su “questioni di fatto”, quali la dipendenza dell’infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni;

questioni espressamente qualificate dal legislatore come "questioni di fatto".

Ciò al fine di evitare che l'appello, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce certamente "motivo di diritto", tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su di una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

-i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

-rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

-il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la "*ratio decidendi*");

-le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di

	SENT. 106/2024	
	fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in	
	appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.	
	Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-	
	legali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si	
	traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale	
	radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in	
	argomentazioni non idonee a rivelare la <i>ratio decidendi</i>	
	(motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o,	
	comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (in	
	terminis, tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. II App., n.	
	14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez.	
	App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent.	
	n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).	
	Tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale, la	
	quale, nell’ordinanza n. 84 del 2003, ha ribadito che	
	<i>“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha</i>	
	<i>limitato l’appello ai soli motivi di diritto”</i> ed ha, dunque, escluso il	
	controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza,	
	ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta	
	omissione o della mera apparenza, anche sotto l’aspetto della	
	irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.	
	Il vizio, inoltre, deve risultare direttamente dal provvedimento	
	impugnato, non imponendo l’art. 111 della Costituzione l’obbligo di	
	verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando	
	l’indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le	
	13	

risultanze del materiale probatorio (Cass. n. 3803/2004).

1.a) Ciò detto, l'odierno appello, contrariamente a quanto eccepito dall'Amministrazione appellata, risulta sicuramente ammissibile.

Esso, infatti, non risulta finalizzato a reintrodurre questioni di fatto già esaminate dal I giudice, ma bensì a far valere la carenza totale di motivazione della decisione gravata, sindacabile in appello, anche se vertente su questione medico-legale.

Nel merito, come anticipato, il gravame risulta fondato.

Nella vicenda all'esame, ricorre, infatti, una ipotesi di assenza di motivazione e/o di motivazione apparente, nel significato sopra esposto.

Il I giudice risulta, infatti, aver recepito acriticamente il parere di "collocabilità" reso "sugli atti" in sede amministrativa dal CML presso il Ministero della Difesa (parere n. 211/2017 del 30 novembre 2017, confermato con nota n.107/2018 del 10 luglio 2018), senza minimamente spiegare le ragioni della preferenza accordata allo stesso rispetto al parere di segno contrario, espresso, sempre in sede amministrativa ma a seguito di visita medico-collegiale, dall'ASL di Lecce (verbale del 18 maggio 2017), quale organo chiamato per legge (artt. 1, comma 4, legge n. 68/1999 e 20 D.P.R. n. 915/78), secondo quanto espressamente riconosciuto in sentenza, ad effettuare gli accertamenti prodromici al riconoscimento dell'invocato assegno d'incollocabilità ed a cui il I giudice ha comunque riconosciuto "particolare autorevolezza".

Trattasi di omissione tanto più in grave alla luce dell'assenza di ogni

	SENT. 106/2024	
	cenno in sentenza alla documentazione sanitaria prodotta	
	dall'interessato a supporto della propria, dedotta condizione di	
	incollocabilità (refertazioni specialistiche del Dirigente Medico	
	dell'U.O. Centro Salute Mentale di Lecce e relazione peritale del	
	dott. OMISSIS in data 6 novembre 2018).	
	In tale contesto, risulta del tutto apodittica l'affermazione contenuta	
	in sentenza per cui <i>"nel caso di specie non si ravvisano i presupposti</i>	
	<i>per i quali sia utile disporre una verifica, poiché il giudizio del</i>	
	<i>Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa appare</i>	
	<i>congruamente motivato"</i> .	
	In definitiva, in assenza dell'esplicitazione di ogni ragione	
	giustificativa, quanto affermato in sentenza risulta assolutamente	
	inidoneo a far emergere il sottostante percorso logico-	
	argomentativo.	
	Risulta allora confermata la ricorrenza di una ipotesi di motivazione	
	inesistente e/o apparente, deducibile e sindacabile in questa sede	
	anche se relativa, come nel caso all'esame, a questione medico-	
	legale (dunque a questione di fatto).	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente	
	appello va accolto, con conseguente annullamento della decisione	
	gravata e rimessione degli atti al primo giudice per il giudizio sul	
	merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado	
	d'appello.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	15	

	SENT. 106/2024	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-annulla la sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti al	
	primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle	
	spese del grado d'appello.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 06 MAGGIO 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	16	

l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 06 MAGGIO 2024

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 06 MAGGIO 2024

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani